



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dr. Bruno Gian Pio Conca - Giudice
d.ssa Maria Magrì - Giudice Estensore

nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata **n. 32/2024**

promosso da

**ANTONELLA FUMASONI, MONICA LIBRINA, CHIARA ROCCACATA e LINA
ROTARU** **RICORRENTI**

nei confronti di

LF28 SRL **RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

Letto il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o in subordine della liquidazione controllata di **LF28 SRL**;

Considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;

Esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

Ritenuto che non sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, posto che dalla documentazione contabile e fiscale prodotta e dagli accertamenti compiuti sui bilanci del 2021 e precedenti, non vi sono ragioni per ritenere che il debitore all'attualità



abbia superato i parametri dimensionali richiesti dall'art. 121 CCII (che richiama il precedente art. 2, 1° comma lett. D) per la sua sottoposizione alla procedura di liquidazione giudiziale;

Ritenuto che invece sussistano i presupposti per la pronuncia di liquidazione controllata, posto che dalla documentazione contabile prodotta e dagli accertamenti compiuti durante l'istruttoria emerge che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a € 50.000,00, come prescritto dall'art. 268, 2° comma, CCII;

Valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del debitore ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento risultante dall'istruttoria di circa € 300.000,00 derivante da debiti verso lavoratori dipendenti (€ 31.592,39) e debiti erariali (€ 25.201,00); inoltre dai bilanci in atti dalla emergono rilevanti esposizioni debitorie (€ 243.873,00 al 31/12/2021), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esegua entità dell'attivo circolante liquido (€ 9.988,00);

Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Bergamo;

Ritenuto infine di nominare come liquidatore la d.ssa Emilia Bolandrina, gestore iscritto all'Albo e residente nel circondario del Tribunale, come prescritto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII;

P.Q.M.

Visti gli artt. 49 e 270 CCII,

- 1) rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di **LF28 SRL**;
- 2) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **LF28 SRL**



nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magrì;

nomina liquidatore il dr. Emilia Bolandrina;

- 3) ordina al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;



- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore;
- 7) dispone che il liquidatore:
 - a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
 - d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel



patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- 8) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Bergamo, 13/03/2024

Il Giudice est.

d.ssa Maria Magrì

Il Presidente

dr. Vincenzo Domenico Scibetta

